

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV

- L'AQUILA, 15 APRILE 2005 -

**DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:** Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

**PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

**Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengono l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

### Parte I

#### Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

### ATTI

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.12.2004, n. 1361:

**Livelli essenziali di assistenza – Ulteriori provvedimenti relativi alle prestazioni di**

**medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale.  
..... Pag. 3**

DELIBERAZIONE 28.02.2005, n. 202:

**Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 16/5/03, per il triennio 2005-2007 - Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore..... Pag. 6**

DELIBERAZIONE 28.02.2005, n. 203:

**Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate**

te dalle residenze sanitarie assistenziali private accreditate D.G.R. n. 1175 del 12/4/96 per il triennio 2005-2007; Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato. .... Pag. 34

DELIBERAZIONE 08.03.2005, n. 267:

**Deliberazione di G.R. 29.12.2004 n. 1366. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo medico del S.S.N. nelle aree di attività del servizio di emergenza territoriale. ....**  
..... Pag. 63

Parte III

## Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE SANITÀ  
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,  
MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA*

**Elenco regionale relativo agli Psicologi ambulatoriali. .... Pag. 65**

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
PESCARA

**Bando di attivazione del corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria territoriale. (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2005)..... Pag. 67**

## PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 29.12.2004, n. 1361:

**Livelli essenziali di assistenza – Ulteriori provvedimenti relativi alle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale.**

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa

1. Di approvare quanto proposto dalla Commissione tecnica ad ultimazione dei propri lavori e che viene riassunto nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e pertanto, per quanto riguarda le prestazioni terapeutiche di Medicina Fisica e Riabilitazione ambulatoriali:

- a) di ammettere a carico del Servizio Sanitario unicamente le prestazioni di cui ai "Protocolli base", come dal richiamato Allegato 1, tra le quali il Sanitario dei Centri specialistici pubblici o privati convenzionati valuterà le prestazioni più appropriate da erogare ai singoli pazienti;
- b) di stabilire che dette prestazioni vengano ammesse a carico del Servizio Sani-

tario solo se erogate per le tipologie di patologie indicate nei sei protocolli di cui al richiamato Allegato 1;

- c) di stabilire inoltre che dette prestazioni ammesse a carico del Servizio Sanitario vengano erogate in cicli di massimo dieci sedute eventualmente ripetibili;
  - d) di approvare le tariffe segnate a fianco di ciascun Protocollo base, da intendersi per ciascuna seduta omnicomprensiva delle varie tipologie di prestazioni terapeutiche erogate, così come individuate all'interno del Protocollo base medesimo, a seguito di valutazione del Sanitario del Centro, nonché degli opportuni controlli preventivi o in corso di terapia, tariffe che non comportano aumento della spesa sanitaria per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione, determinata invece dalla negoziazione da parte dell'Amministrazione regionale, prevista dalla normativa vigente, dei tetti massimi di spesa annui riconoscibili per ogni singola struttura di fisiokinesiterapia convenzionata;
  - e) di non riconoscere a carico del Servizio Sanitario le prestazioni di mesoterapia e laserterapia antalgica, già incluse nell'Allegato 2 B) punto c) del DPCM 29 novembre 2001, che vengono ora ricomprese, nell'Allegato 2 A) di detto DPCM "Prestazioni totalmente escluse dai LEA".
2. Di revocare, pertanto, parzialmente quanto stabilito con DGR 152 del 22 marzo 2002 e successive modificazioni, per quanto attiene alle prestazioni ammesse nell'Allegato 2 B).
3. Di revocare in parte qua la DGR 504 del 1 luglio 2003, in ordine a quanto già oggetto

di sospensione stabilita con DGR 378 del 26 maggio 2004.

4. Di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie accreditate con il Ser-

vizio Sanitario Regionale, tramite le Aziende USL competenti per territorio.

5. Di autorizzare la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

*Segue Allegato*



## ALLEGATO 1

PATOLOGIA	PROTOCOLLO BASE	TARIFFE
<b>Protocollo 1</b> Patologie neurologiche centrali e loro esiti: Ictus, Alzheimer, rammollimenti cerebrali, sclerosi multipla, demenza senile ecc.	A) Rieducazione neuromotoria G) Elettroterapia di stimolazione M) Terapia occupazionale	€ 30,00 per singola seduta omnicomprensiva
<b>Protocollo 2</b> Patologie neurologiche periferiche e loro esiti: Lombosciatalgie, lombocuralgie, STC, neuropatie diabetiche, sindromi canalicolari, ecc.	B) Mobilizzazioni vertebrali C) Meccano-terapia strumentale D) Diadinamiche E) R. Funzionale F) Infrarossi	€ 32,00 per singola seduta omnicomprensiva
<b>Protocollo 3</b> Patologie acute e croniche, post traumatiche/infiammatorie e degenerative: sindrome di Menière, sindrome di Barré Lieou, fibromialgie inserzionali, patologie reumatiche e traumatiche ecc.	E) R. Funzionale B) Mobilizzazioni vertebrali D) Diadinamiche F) Infrarossi H) Ultrasuoni M) Ginnastica respiratoria N) Ginnastica cardio-vascolare	€ 32,00 per singola seduta omnicomprensiva
<b>Protocollo 4</b> Patologie degenerative articolari a carico della colonna vertebrale e/o degli arti superiori ed inferiori.	D) Diadinamiche F) Infrarossi I) Mobilizzazioni articolari E) R. Funzionale B) Mobilizzazioni vertebrali	€ 30,00
<b>Protocollo 5</b> Menomazioni post chirurgiche: Ricostruzioni capsulo-legamentose, protesi articolari, ernie discali, tutti gli interventi chirurgici del settore ortopedico/traumatologico e cutaneo limitanti la funzione ecc.	D) Diadinamiche E) R. Funzionale F) Infrarossi G) Elettroterapia di stimolazione B) Mobilizzazioni	€ 30,00 per singola seduta omnicomprensiva
<b>Protocollo 6</b> Paramorfismi e dismorfismi vertebrali: Atteggiamento cifoscoliotico della colonna, osteocondrosi vertebrale.	B) Mobilizzazioni vertebrali C) Meccano-terapia strumentale E) R. Funzionale D) Diadinamiche F) Infrarossi	€ 30,00 per singola seduta omnicomprensiva

## Elenco delle prestazioni ammissibili a carico del Servizio Sanitario:

A) Rieducazione neuromotoria assistita	E) Riabilit. Funzionale (passiva)	I) Mobilizzazioni articolari
B) Mobilizzazioni vertebrali	F) Infrarossi	L) Ginnastica respiratoria
C) Meccano-terapia strumentale	G) Elettroterapia di stimolazione	M) Terapia occupazionale
D) Diadinamiche	H) Ultrasuoni	N) Ginnastica cardio-vascolare

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 8/2/2005



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 2/12/04

DELIBERAZIONE 28.02.2005, n. 202:

**Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 16/5/03, per il triennio 2005-2007 - Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8-bis, comma 1, n. 502/92;

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 724/94;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 549/95;

Visto l'art. 32, comma 8 e 9, della legge 449/97;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 361 del 16/5/03, avente ad oggetto: "Prestazioni socio-sanitarie già rese ex D.P.C.M. 8/8/85: Determinazioni concernenti le tipologie delle medesime ed i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi";

Dato atto che:

- i Centri Regionali, regolamentati con la predetta deliberazione, con i quali procedere alla negoziazione delle prestazioni per gli anni 2005-2006.2007 sono quelli autorizzati con atti formali della Regione;
- la tipologia delle prestazioni da rendere da parte di ciascuna struttura è quella prevista dagli atti di autorizzazione delle strutture stesse;

Dato atto, altresì, che per i Centri Residenziali la Regione non ha provveduto ad emanare provvedimenti formali di accreditamento, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, al fine di procedere alla stipula del contratto negoziale con i Centri Residenziali, di provvedere con il presente atto anche all'accREDITAMENTO provvisorio dei Centri

Residenziali autorizzati, in attesa della definizione degli ulteriori requisiti necessari per l'accREDITAMENTO definitivo in base all'art. 8-quater del predetto decreto legislativo, così come concordato dal Componente la Giunta preposto alla Direzione Sanità in sede di concertazione con i rappresentanti legali dei Centri Residenziali;

Atteso che:

- il quadro negoziale derivante dai precedenti accordi convenzionali con le Aziende USL non ha prodotto una sostanziale certezza nei rapporti tra i Centri Residenziali ed il S.S.R., determinando una serie di contenziosi ancora in atto;
- il Componente la Giunta, preposto alla Direzione Sanità, ha sviluppato una serie di azioni miranti a ricondurre l'intera problematica nell'alveo di regole uniformi che diano precisa contezza dello svolgimento delle attività di erogazione di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali, nell'ottica del mantenimento dei C.R. privati all'interno della rete assistenziale integrata regionale;
- in attesa del varo del 3° Piano Sanitario Regionale in corso di predisposizione, dal quale si dovranno pienamente desumere le priorità programmatiche di cui al comma 1, lett. b, art.8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e stabilire un nuovo percorso per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private, si debba procedere col presente deliberato alla determinazione delle linee regionali che consentiranno all'amministrazione regionale, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali, di addvenire per gli anni 2005/2006/2007 alla sottoscrizione per le strutture private di formare accordi contrattuali per le prestazioni in favore degli inabili non curabili a domicilio, anziani non autosufficienti e disabili fi-

sici, psichici sensoriali, anormali psichici, con riguardo alle attuali risorse finanziarie del S.S.R.;

Visto il verbale dell'incontro intervenuto con le strutture private erogatrici delle prestazioni di cui al precedente punto, tenutosi il 15/2/05, del quale si riporta in allegato copia del verbale, sottoscritto dagli intervenuti erogatori autorizzati e dal Componente La Giunta che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato (allegato 1), trasmesso alla Direzione Sanità con nota n. 46/S del 18.02.05;

Precisato che in detto verbale viene evidenziato che il contratto negoziale avrà una durata triennale ed il calcolo del budget per ciascuna struttura per il triennio 2005/2006/2007 sarà stabilito sulla base del prospetto allegato 2 elaborato dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Riabilitativa e Medicina Sociale attraverso il calcolo matematico ottenuto moltiplicando i posti letto accreditati per la tariffa residenziale in vigore;

Tenuto conto che la Regione Abruzzo ha effettuato l'ultimo aggiornamento tariffario per le prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali con Delibera di Giunta Regionale n. 662/02 e che pertanto è necessario adeguare le tariffe agli indici ISTAT concernenti il costo della vita e l'applicazione dei rinnovi contrattuali verificatisi;

Dato atto che la Giunta Regionale si impegna a mettere in condizione la Direzione Sanità di:

- introdurre meccanismi di controllo e di gestione del contenimento della spesa sanitaria dei C.R. entro i tetti programmati;
- pervenire in ambito regionale alla prefigurazione di comportamenti omogenei di tutti gli erogatori accreditati;
- di potenziare le procedure di controllo tese a contrastare la non corretta applicazione del sistema di remunerazione a prestazione, an-

che alla luce dei contenuti del Dpcm 29 novembre 2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza (Lea);

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004 (*Legge finanziaria regionale 2004*) che all'art. 117 di modifica dell'art. 32 della L.R. 146/1996, istituisce l'Ufficio Unico degli Acquisti;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità e il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

1. di procedere col presente atto all'accreditamento provvisorio dei Centri Residenziali di cui al prospetto allegato 2, ai sensi dell'art.8 quater del D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di fissare il budget globale complessivo quale tetto invalicabile relativo alla spesa per il 2005 per l'assistenza sanitaria connessa con quella socio-assistenziale in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 15.955.245,00 valido anche per i successivi anni 2006 e 2007 (allegato 2);
3. di fissare sin d'ora, per le annualità 2006 e 2007, il budget complessivo annuale pari a quello dell'anno precedente, approvando

- quindi il di piano preventivo annuale 2006/2007 del tetto annuo invalicabile costituito dalla ripartizione del budget per ciascun erogatore secondo la tabella allegata (allegato 2);
4. di stabilire la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso Commissione Ispettiva permanente, nominata dalla Direzione Regionale Sanità. Il campione oggetto di verifica non può essere inferiore al 5% del numero di prestazioni erogate. Le risultanze pervenute della Commissione Ispettiva vengono inviate anche alle altre Regioni del territorio nazionale, di provenienza dell'assistito, al fine di far corrispondere alle strutture le relative remunerazioni sulla base della congruità delle prestazioni erogate;
  5. di approvare lo schema di contratto negoziale, allegato 3, per le prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 361/03 erogate dalle Strutture Private riportato nell'allegato 2, condiviso con gli erogatori delle prestazioni medesime;
  6. di stabilire che i suddetti contratti devono essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato e a seguito di formale convocazione presso la Direzione Regionale Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, viene temporaneamente sospeso l'accredito dell'erogatore inadempiente, mediante formale Determinazione del Dirigente del Servizio competente;
  7. di autorizzare alla sottoscrizione dei contratti il Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti nelle more degli adempimenti di cui all'art. 32 comma 6 della L.R. 146/96, come modificato dall'art. 117 comma 1 della L.R. 15 del 26/04/2004 (Legge Finanziaria Regionale 2004);
  8. di stabilire che annualmente, relativamente alle annualità 2006 e 2007, entro il 30 novembre dell'anno precedente, si provvederà all'approvazione del piano preventivo annuale, nel rispetto del presente deliberato, con determina dirigenziale del Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti;
  9. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 3, su richiesta del Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti entro sette giorni dalla richiesta medesima. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti di tali eventuali atti costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 Dlgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  10. di procedere alla notifica del presente atto ai Direttori generali delle AUSL;
  11. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.

*Segue Allegato*



**Regione Abruzzo**  
**Giunta Regionale - Direzione Sanità**

---

**VERBALE DI INCONTRO CON I CENTRI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI,  
DI CUI ALLA D.G.R. 361 DEL 2003**

L'anno 2005, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 10:30, a Pescara in via Conte di Ruvo, presso la Direzione Sanità, per discutere il seguente

**Ordine del giorno**

1. Fissazione del budget triennio 2005-2007 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore.
2. Contratto negoziale 2005-2006-2007.
3. Definizione del tariffario vigente.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Per la Regione Abruzzo:

- Il Componente la Giunta: Arch. Vito Domenici
- Il membro della Segreteria-Sanità: Ing. Tommaso Zarra

Per le strutture accreditate (*barrare i presenti*):

- I.P.A.B. "G. DE BENEDICTIS" – TERAMO
- I.P.A.B. "F. ALESSANDRINI" – CIVITELLA DEL TRONTO
- IS.EN.CO. SRL – TERAMO
- CRIS 89 SRL – GIULIANOVA
- I.P.A.B. IST. RIUNITI S. GIOVANNI B. – CHIETI
- LIDO SRL – FRANCAVILLA AL M.
  - "IL CASTELLO" CRECCHIO
  - "T. BERARDI" ORTONA
- SOC. C. SIMEONI - ORSOGNA
  - "CASAL DEL SOLE" ORSOGNA
  - "SEN. E. BORRELLI" GUARDIAGRELE
- IST. FIGLIE DI SAN CAMILLO – BUCCHIANICO

- CASA RELIGIOSA ANTONIANO – LANCIANO
- IST. SACRI CUORI M. ASSUNTA “MARIA ASSUNTA” - LANCIANO
- IST. SACRI CUORI “C. CIAMPOLI” - SAN VITO C.
- PICCOLO RIFUGIO “LA CICALA” – ATESSA
- SOC. COOP. FRATERNITAS – CASTELFRENTANO
- CENTRO SERVIZI PER ANZIANI COMUNE DI L'AQUILA – L'AQUILA

Assume il coordinamento della riunione l'Arch. Vito Domenici il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante l'ing. Tommaso Zarra.

### Discussione punti all'ordine del giorno

#### ***Primo punto - Fissazione del budget triennio 2005-2007 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore.***

Trattando il primo punto l'Arch. Vito Domenici espone con chiarezza l'impostazione metodologica per la definizione del contratto negoziale 2005-2007.

In particolare evidenzia che il contratto negoziale:

- avrà una durata triennale (2005-2006-2007);
- fisserà per ciascun erogatore il relativo budget, fisso ed insuperabile per tutto il periodo di riferimento (2005-2006-2007), fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat);
- Il calcolo del budget per ciascuna struttura, per l'annualità 2005, sarà stabilito sulla base dei prospetti elaborati dal Dirigente Regionale competente, attraverso il calcolo matematico ottenuto moltiplicando i posti letto autorizzati/accreditati per le tariffe regionali in vigore;
- Tutti i presenti evidenziano il mancato pagamento delle prestazioni erogate da parte delle rispettive ASL di competenza, in un'ottica di collaborazione l'Assessore Domenici si impegna a risolvere queste situazioni pendenti in favore degli erogatori dei servizi;
- Prevederà che la sottoscrizione dello stesso avvenga entro dieci giorni dalla data di adozione della Delibera di G. R. per la fissazione del budget; in caso di mancanza di sottoscrizione sarà sospeso l'accredito dell'erogatore inadempiente.
- Sarà cura delle associazioni convenute raccogliere idonee procure alla firma del contratto negoziale, essendo preferibile che i contratti vengano sottoscritti direttamente dalle associazioni.
- Prevederà la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso una commissione ispettiva permanente nominata dalla Direzione Sanità e secondo il protocollo ispettivo approvato dal gruppo di lavoro misto costituito con Determina Dirigenziale n. 106 del 28 ottobre 2004.
- Il budget per il triennio 2005-2007, ripartito per singola annualità e per erogatore, sarà riportato nello schema di contratto che verrà allegato alla delibera di Giunta Regionale.

- Il budget per il triennio 2005-2007 è da riferirsi esclusivamente alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti in Regione Abruzzo.

Dopo ampia ed approfondita discussione vengono accolte le proposte del Componente la Giunta.

In particolare i presenti delegano il Componente la Giunta a stabilire – sulla base dei criteri sopra riportati – i budget per singolo erogatore per le annualità 2005-2007.

**Secondo Punto - Contratto negoziale 2005-2007.**

Il contratto negoziale, rispondente a quanto espresso nel punto precedente, è allegato al presente verbale e di questo è parte integrante e sostanziale; viene approvato dopo ampia discussione.

**Terzo punto – Definizione del tariffario vigente.**

Relativamente al tariffario, si assume a riferimento per il triennio 2005-2007, quello attualmente vigente, così come recepito dalle delibere di Giunta Regionale, ed allegato al contratto negoziale.

Null'altro essendovi da discutere e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Qualsiasi ulteriore comunicazione verrà inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica delle associazioni di categoria o direttamente ai non associati:

Il Componente la Giunta Arch. Vito Domenici	Il Segretario Verbalizzante Ing. Tommaso Zarra
--	---

Gli Intervenuti:

I.P.A.B. "G. DE BENEDICTIS" – TERAMO	I.P.A.B. "F. ALESSANDRINI" – CIVITELLA DEL TRONTO
IS.EN.CO. SRL – TERAMO	CRIS 89 SRL – GIULIANOVA
IST. RIUNITI S. GIOVANNI B. – CHIETI	LIDO SRL – FRANCAVILLA AL M.
SOC. C. SIMEONI - ORSOGNA	IST. FIGLIE DI SAN CAMILLO – BUCCHIANICO
CASA RELIGIOSA ANTONIANO –	IST. SACRI CUORI M. ASSUNTA "MARIA

LANCIANO	ASSUNTA" – LANCIANO – "ASSENTE"
IST. SACRI CUORI "C. CIAMPOLI" - SAN VITO C. - "ASSENTE"	PICCOLO RIFUGIO "LA CICALA" – ATESSA
SOC. COOP. FRATERNITAS – CASTELFRENTANO - "ASSENTE"	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI COMUNE DI L'AQUILA – L'AQUILA



**SCHEMA DI CONTRATTO  
PRESTAZIONI EROGATE DAI CENTRI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI,  
DI CUI ALLA D.G.R. 361 DEL 2003**

**TRA**

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. Mario Romano, Dirigente dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

**E**

- la Struttura privata \_\_\_\_\_, ubicata in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, autorizzata con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ ad esercitare attività residenziali per anziani e disabili, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 2003, (di seguito "la Struttura")

**PREMESSO CHE**

- 1) la Struttura è transitoriamente accreditata in quanto convenzionata alla data del 1 gennaio 1993 per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale esterna, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento transitorio ex legge n. 724/1994 è intenzionata ad ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999;
- 3) l'accreditamento provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) la Struttura ha prodotto regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, al Settore Sanità e Sicurezza Sociale e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito dalla L.R. n. 85 del 1989 e atti consequenziali, nonché dalle normative cogenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:
  - a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti,



condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;

- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
  - la missione;
  - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
  - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
  - le modalità di erogazione del servizio;
  - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
  - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
  - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.
- 6) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati;
- 7) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
  - a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
  - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare;
  - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
  - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
  - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;



8) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al n. precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali per anziani e disabili, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto standard condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e dalle strutture private stesse. In tale ottica, e' stato raggiunto un accordo di massima nella definizione degli aspetti di cui sopra sintetizzati e raccolti in un verbale di incontro del 15 febbraio 2005 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali per anziani e disabili operanti nel territorio avente ad oggetto:

- a) le linee guida per la definizione del contratto negoziale per il triennio 2005-2006-2007;
- b) la fissazione del budget per il triennio 2005-2006-2007 e la ripartizione dello stesso per singola annualità ed erogatore;
- c) la definizione del tariffario vigente.

La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;

- 9) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro del 15 febbraio 2005;
- 10) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_): Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 11) la Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le tariffe così come proposte al Consiglio Regionale da parte della Giunta Regionale con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Nel contempo viene fissato il budget complessivo relativo alla spesa 2005 per i servizi residenziali per anziani e disabili, in favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo, come risultante dall'Allegato A. Si precisa che anche la



determinazione delle tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture erogatrici come risulta dal verbale di incontro del 15 febbraio 2005 e dalla previa condivisione del contenuto della citata delibera.

- 12) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2005, l'importo come risultante dall'Allegato A, al netto della quota di partecipazione finanziaria a carico dell'assistito.
- 13) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

#### **Art. 1**

##### **(Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa relative a pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

#### **Art. 2**

##### **(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)**

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto accreditati.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza della struttura erogatrice, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente
2. Richiesta di ricovero e durata dello stesso

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.



### **Art. 3**

#### **(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)**

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, ricorrendone i presupposti.

### **Art. 4**

#### **(Obblighi della Struttura)**

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si impegna ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronterà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie Locali di \_\_\_\_\_ e/o dalla Regione.

### **Art. 5**

#### **(Documentazione relativa agli utenti)**

La Struttura ha l'impegno di conservare la richiesta di prestazione (impegnativa) per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organismi preposti.

### **Art. 6**

#### **(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)**

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente contratto, e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della



Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.

A tal fine la Struttura si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione della documentazione relativa agli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione sottoscritta.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità- Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva, la composizione (al massimo un terzo dei componenti delle commissioni sarà nominato dai rappresentanti delle strutture) e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o con le strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

#### Art. 7

#### (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Con apposito atto della Giunta Regionale, D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato definito il volume annuale di prestazioni residenziali per anziani e disabili erogabili dalle Strutture e nell'ambito dei posti letto accreditati.



Per quanto riguarda le prestazioni annualmente erogabili di cui al precedente art. 1, è fissato il volume massimo annuale, con relativa previsione di spesa, nel Piano Preventivo Annuale, allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A). Tale Piano Preventivo Annuale è stato definito secondo una procedura concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici annuali, precisati nel successivo art. 8.

Per le annualità 2006 e 2007 il piano annuale precedentemente esposto sarà il medesimo, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare. Il limite economico annuale per la Struttura, come risultante dall'allegato A, è inteso al netto della quota di partecipazione finanziaria dell'assistito alla spesa.

#### **Art. 8**

##### **(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)**

Fermo restando il vincolo di non superamento del budget annuale complessivo - come indicato nell'allegato A - la struttura si impegna nel contempo ad assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 9**

##### **(Verifiche a consuntivo)**

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, la Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-*quinquies* del D.lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano



Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

#### Art. 10

##### Modalità di fatturazione e pagamenti

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A., e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all'Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese.

Le fatturazioni dovranno essere intestate alle A.S.L. di provenienza degli assistiti.

Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.

La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'esigibilità delle prestazione e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue:

Nelle more della stesura ed approvazione da parte della Giunta Regionale, del protocollo di verifica di cui all'art. 6 del presente contratto il credito, purché rientrante nel limite massimo progressivo di cui all'allegato A, sarà certificato dalla FIRA SpA e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate:

- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

**Art. 11****(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)**

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare.

**Art. 12****(Tariffe)**

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è quello vigente, così come recepito dalla Giunta Regionale, riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui dovesse essere aggiornato il tariffario - con Decreto del Ministero della Salute - lo stesso si intenderà automaticamente applicato nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'invariabilità del budget prefissato di cui all'art. 7 del presente contratto.

**Art. 13****(Cessione dei crediti)**

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

**Art. 14****(Contestazioni a seguito di inadempimenti)**

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

**Art. 15****(Durata)**

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi



stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

**Art. 16**  
**(Norme di rinvio)**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura \_\_\_\_\_ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:


Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

[Firma]

allegato2

PIANO PREVENTIVO ANNUALE PER PRESTAZIONI SANITARIE CONNESSE CON QUELLE SOCIO-ASSISTENZIALI - D.G.R. 361/03 TRIENNIO 2005-2007



Struttura Accreditata	P.L. Accreditati		Tariffe		BUDGET ANNUALE
	Inabili non Curabili a domicilio Anz. Non autosuff.	Disabili fisici, psichici, sensoriali, anomali psichici	Inabili non Curabili a domicilio Anz. Non autosuff. (*)	Disabili fisici, psichici, sensoriali, anomali psichici - Tariffa interamente a carico FSN	
Società "CRIS '89" S.r.l. Via Bompadre, 36 Giulianova	30	-	37,95	87,80	415.553
I.P.A.B. Casa di Riposo "F. Alessandrini" Via Marconi, 77 Civitella del Tronto	73	-	37,95	87,80	1.011.178
I.P.A.B. Casa di Riposo "G. De Benedictis" Viale Crispi, 246 Teramo	142	-	37,95	87,80	1.966.949
Società "I.S.EN.CO" S.r.l. Piazza G. Marconi, Ripa Teatina (Ch)	24	-	37,95	87,80	332.442
Soc.coop "C. Simeoni" a.r.l. Via Torre Pellegrina, 14 Orsogna	50	-	37,95	87,80	692.588
Soc.coop "C. Simeoni" a.r.l. Via Torre Pellegrina, 14 Guardiagrele	25	-	37,95	87,80	346.294
I.P.A.B. Istituti Riuniti S. Giovanni Battista Viale Cappuccini, 4 Chieti	110	88	37,95	87,80	4.343.829
"LIDO" s.r.l. Francavilla al Mare - Unità Operativa Ortona	80	-	37,95	87,80	1.108.140
"LIDO" s.r.l. Francavilla al Mare - Unità Operativa Crecchio	-	43	37,95	87,80	1.378.021
Residenza per Anziani "PICCOLO RIFUGIO LA CICALA" Via Cavalieri di V. Veneto, 14. Atessa	20	28	37,95	87,80	1.174.351
Istituti "Sacri Cuori C. Ciampoli" Via C. Colombo, 34 San Vito Chietino	25	-	37,95	87,80	346.294
Istituto "Sacri Cuori Maria Assunta" Via Santo Spirito, 13 Lanciano	35	-	37,95	87,80	484.811
Casa Religiosa Antoniano dell'Ordine dei Frati Minori d'Abruzzo Viale San Antonio, 4 Lanciano	60	-	37,95	87,80	831.105
Istituto "FIGLIE SAN CAMILLO" Via Anagnina, 18 Grottaferrata	40	-	37,95	87,80	554.070
Coop. Soc. "FRATERNITAS" Via Paludi, 4 Casteltrifentano	30	-	37,95	87,80	415.553
Centro Servizi per Anziani del Comune di L'Aquila	40	-	37,95	87,80	554.070
<b>TOTALI</b>	<b>784</b>	<b>159</b>			<b>15.955.245</b>

(\*) L'importo si riferisce alla sola quota a carico del F.S.N.

ALLEGATO come parte integrante alla delib.  
 n. 20 del 20 FEB 2005  
 IL S. C. DELLA GIUNTA  
 (Firma)

ALL.3

SCHEMA DI CONTRATTO  
PRESTAZIONI EROGATE DAI CENTRI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI,  
DI CUI ALLA D.G.R. 361 DEL 2003

TRA

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. Mario Romano, Dirigente dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

E

- la Struttura privata \_\_\_\_\_, ubicata in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, autorizzata con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ ad esercitare attività residenziali per anziani e disabili, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 2003, (di seguito "la Struttura")

PREMESSO CHE

- 1) la Struttura è transitoriamente accreditata in quanto convenzionata alla data del 1 gennaio 1993 per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale esterna, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento transitorio ex legge n. 724/1994 è intenzionata ad ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999;
- 3) l'accreditamento provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) la Struttura ha prodotto regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, al Settore Sanità e Sicurezza Sociale e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito dalla L.R. n. 85 del 1989 e atti consequenziali, nonché dalle normative cogenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:

1

Documento composto da n. 10 fasciate,

ALLEGATO come parte integrante alla dell-

berazione n. 207 del 28 FEB. 2005

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)



- a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;
- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
  - la missione;
  - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
  - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
  - le modalità di erogazione del servizio;
  - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
  - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
  - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.
- 6) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati;
- 7) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
  - a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
  - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare;
  - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
  - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;



- e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;
- 8) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al n. precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali per anziani e disabili, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto standard condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e dalle strutture private stesse. In tale ottica, è stato raggiunto un accordo di massima nella definizione degli aspetti di cui sopra sintetizzati e raccolti in un verbale di incontro del 15 febbraio 2005 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali per anziani e disabili operanti nel territorio avente ad oggetto:
- a) le linee guida per la definizione del contratto negoziale per il triennio 2005-2006-2007;
  - b) la fissazione del budget per il triennio 2005-2006-2007 e la ripartizione dello stesso per singola annualità ed erogatore;
  - c) la definizione del tariffario vigente.
- La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;
- 9) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro del 15 febbraio 2005;
- 10) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_); Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 11) la Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le



tariffe così come proposte al Consiglio Regionale da parte della Giunta Regionale con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Nel contempo viene fissato il budget complessivo relativo alla spesa 2005 per i servizi residenziali per anziani e disabili, in favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo, come risultante dall'Allegato A. Si precisa che anche la determinazione delle tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture erogatrici come risulta dal verbale di incontro del 15 febbraio 2005 e dalla previa condivisione del contenuto della citata delibera.

- 12) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2005, l'importo come risultante dall'Allegato A, al netto della quota di partecipazione finanziaria a carico dell'assistito.
- 13) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

#### **Art. 1**

##### **(Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa relative a pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

#### **Art. 2**

##### **(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)**

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto accreditati.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza della struttura erogatrice, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente



2. Richiesta di ricovero e durata dello stesso

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.

**Art. 3**

**(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)**

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, ricorrendone i presupposti.

**Art. 4**

**(Obblighi della Struttura)**

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si impegna ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronerà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie Locali di \_\_\_\_\_ e/o dalla Regione.

**Art. 5**

**(Documentazione relativa agli utenti)**

La Struttura ha l'impegno di conservare la richiesta di prestazione (impegnativa) per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organismi preposti.

**Art. 6****(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)**

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente contratto, e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.

A tal fine la Struttura si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione della documentazione relativa agli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione sottoscritta.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva, la composizione (al massimo un terzo dei componenti delle commissioni sarà nominato dai rappresentanti delle strutture) e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o con le strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

**Art. 7****(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)**

Con apposito atto della Giunta Regionale, D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato definito il volume annuale di prestazioni residenziali per anziani e disabili erogabili dalle Strutture e nell'ambito dei posti letto accreditati.

Per quanto riguarda le prestazioni annualmente erogabili di cui al precedente art. 1, è fissato il volume massimo annuale, con relativa previsione di spesa, nel Piano Preventivo Annuale, allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A). Tale Piano Preventivo Annuale è stato definito secondo una procedura concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici annuali, precisati nel successivo art. 8.

Per le annualità 2006 e 2007 il piano annuale precedentemente esposto sarà il medesimo, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare. Il limite economico annuale per la Struttura, come risultante dall'allegato A, è inteso al netto della quota di partecipazione finanziaria dell'assistito alla spesa.

**Art. 8****(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)**

Fermo restando il vincolo di non superamento del budget annuale complessivo - come indicato nell'allegato A - la struttura si impegna nel contempo ad assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

**Art. 9****(Verifiche a consuntivo)**



Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, la Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-*quinquies* del D.lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

#### Art. 10

##### Modalità di fatturazione e pagamenti

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A. e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all'Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese.

Le fatturazioni dovranno essere intestate alle A.S.L. di provenienza degli assistiti.

Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.

La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'esigibilità delle prestazioni e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue:

Nelle more della stesura ed approvazione da parte della Giunta Regionale, del protocollo di verifica di cui all'art. 6 del presente contratto il credito, purché



rientrante nel limite massimo progressivo di cui all'allegato A, sarà certificato dalla FIRA SpA e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate:  
- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)  
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

#### **Art. 11**

##### **(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)**

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare.

#### **Art. 12**

##### **(Tariffe)**

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è quello vigente, così come recepito dalla Giunta Regionale, riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui dovesse essere aggiornato il tariffario - con Decreto del Ministero della Salute - lo stesso si intenderà automaticamente applicato nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'invariabilità del budget prefissato di cui all'art. 7 del presente contratto.

#### **Art. 13**

##### **(Cessione dei crediti)**

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

#### **Art. 14**

##### **(Contestazioni a seguito di inadempimenti)**

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.



**Art. 15  
(Durata)**

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

**Art. 16  
(Norme di rinvio)**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura \_\_\_\_\_ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:

Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

[Firma]

DELIBERAZIONE 28.02.2005, n. 203:

**Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalle residenze sanitarie assistenziali private accreditate D.G.R. n. 1175 del 12/4/96 per il triennio 2005-2007; Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992;

Visto l'art. 6 comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

Visto l'art. 32, comma 8 e 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1175 del 12/4/96 avente ad oggetto: "Norme di attuazione del Piano Sanitario Regionale 1994/96 in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali";

Dato atto che:

- le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) private con le quali procedere alla negoziazione delle prestazioni per il triennio 2005-2007 sono quelle autorizzate ed accreditate con formali atti della Regione;
- la tipologia delle prestazioni da rendere da parte di ciascuna struttura è quella prevista dagli atti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture stesse;

Atteso che:

- il quadro negoziale derivante dai precedenti accordi con le Aziende U.S.L. non ha prodotto una sostanziale certezza nei rapporti tra le R.S.A. private accreditate e il S.S.R., determinando una serie di contenziosi ancora in atto;

- il Componente la Giunta, preposto alla Direzione Sanità, ha sviluppato una serie di azioni miranti a ricondurre l'intera problematica nell'alveo di regole uniformi che diano precisa contezza dello svolgimento delle attività di erogazione di prestazioni riabilitative, nell'ottica del mantenimento delle prestazioni in R.S.A. private all'interno della rete assistenziale integrata regionale;
- in attesa del varo del 3° Piano Sanitario Regionale in corso di predisposizione, dal quale si dovranno pienamente desumere le priorità programmatiche di cui al comma 1, (lettera b) dell'art. 8 – quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e di stabilire un nuovo percorso per l'accredimento delle strutture pubbliche e private, si debba procedere con il presente deliberato alla determinazione delle linee regionali che consentiranno all'Amministrazione Regionale, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali, di addivenire, per il triennio 2005-2007, alla sottoscrizione con le strutture private di formali accordi contrattuali per le prestazioni in R.S.A. con riguardo alle attuali risorse finanziarie del S.S.R.;

Visto il verbale dell'incontro intervenuto con le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni in R.S.A. tenutosi presso la Direzione Regionale Sanità in Pescara il giorno 15/2/2005, del quale si riporta in allegato copia, sottoscritto dagli intervenuti erogatori accreditati e dal Componente la Giunta che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato (allegato 1), trasmesso alla Direzione Sanità con nota n. 46/S del 18.2.05;

Precisato che in detto verbale viene evidenziato che il contratto negoziale avrà una durata triennale ed il calcolo del budget complessivo annuale per ciascuna struttura per il triennio 2005-2007 sarà stabilito sulla base del prospetto allegato 2 elaborato dal Dirigente del Servizio

Assistenza Distrettuale Riabilitativa e Medicina Sociale attraverso il calcolo matematico ottenuto moltiplicando i posti letto accreditati per la media delle tariffe regionali in vigore (prima, seconda, terza fascia e nucleo alzheimer prima e seconda fascia);

Tenuto conto che la Regione Abruzzo ha effettuato l'ultimo aggiornamento tariffario per le prestazioni in R.S.A. con Delibera di Giunta Regionale n. 661/02 e che è pertanto necessario adeguare le tariffe agli indici ISTAT concernenti il costo della vita e all'applicazione dei rinnovi contrattuali verificatesi;

Dato atto che la Giunta Regionale si impegna a mettere in condizione la Direzione Sanità di:

- introdurre meccanismi di controllo e di gestione del contenimento della spesa sanitaria in R.S.A. entro i tetti programmati;
- pervenire in ambito regionale alla prefigurazione di comportamenti omogenei di tutti gli erogatori accreditati;
- di potenziare le procedure di controllo tese a contrastare la non corretta applicazione del sistema di remunerazione a prestazione, anche alla luce dei contenuti del Dpcm 29 novembre 2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza (Lea);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99 avente ad oggetto: 'Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.';

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002, avente ad oggetto "modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99 avente ad oggetto: 'Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.'";

Ritenuto che per quanto concerne la struttura R.S.A. Psicogeriatrica Azzurra di Villa Serena, relativamente a 30 posti letto accreditati, occupati da soggetti provenienti da strutture

manicomiali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99, così come modificata dalla citata delibera di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002, vengano applicati agli stessi le tariffe riferite alla seconda fascia delle RSA per soggetti affetti da processi demenziali, precisando che l'intera retta è a totale carico del S.S.N, non essendo dovuta dall'ospite la quota alberghiera;

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004 (*Legge finanziaria regionale 2004*) che all'art. 117 di modifica dell'art. 32 della L.R. 146/1996, istituisce l'Ufficio Unico degli Acquisti;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità e il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate


1. di fissare il budget complessivo ed invalicabile relativo alla spesa 2005 per i servizi di R.S.A. in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di Euro 20.040.252;
2. che per quanto concerne la struttura R.S.A. Psicogeriatrica Azzurra di Villa Serena, relativamente a 30 posti letto accreditati, occupati da soggetti provenienti da strutture manicomiali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99, così come modificata dalla citata delibera di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002, ven-

- gano applicati agli stessi le tariffe riferite alla seconda fascia delle RSA per soggetti affetti da processi demenziali, precisando che l'intera retta è a totale carico del S.S.N, non essendo dovuta dall'ospite la quota alberghiera;
3. di fissare sin d'ora, per le annualità 2006 e 2007, il budget complessivo pari a quello dell'anno precedente, incrementato sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI I-STAT);
  4. di approvare, relativamente alle prestazioni rese ai pazienti residenti nella Regione Abruzzo, il Piano Preventivo Annuale di riparto del tetto annuo invalicabile, costituito dalla ripartizione del budget complessivo per ciascun erogatore, secondo la tabella, allegato 2 al presente deliberato che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
  5. di stabilire la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso Commissione Ispettiva permanente, nominata dalla Direzione Regionale Sanità. Il campione oggetto di verifica non può essere inferiore al 5% del numero di prestazioni erogate. Le risultanze pervenute della Commissione Ispettiva vengono inviate anche alle altre Regioni del territorio nazionale, di provenienza dell'assistito, al fine di far corrispondere alle strutture le relative remunerazioni sulla base della congruità delle prestazioni erogate.
  6. di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni in R.S.A. erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 3), condiviso con gli erogatori di prestazioni in R.S.A.;
  7. di stabilire che i suddetti contratti devono essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni in R.S.A. accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato e a seguito di formale convocazione presso la Direzione Regionale Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, viene temporaneamente sospeso l'accredimento dell'erogatore inadempiente, mediante formale Determinazione del Dirigente del Servizio competente;
  8. di autorizzare alla sottoscrizione dei contratti il Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti;
  9. di stabilire che annualmente, relativamente al 2006 e 2007, entro il 30 novembre dell'anno precedente, si provvederà all'approvazione del piano preventivo annuale, nel rispetto del presente deliberato, con determina dirigenziale del Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti;
  10. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 3, su richiesta del Dirigente competente in materia di ufficio Unico degli Acquisti - UUA entro sette giorni dalla richiesta medesima. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti di tali eventuali atti costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 Dlgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  11. di assumere, relativamente al triennio 2005-2007, il tariffario attualmente vigente, così come recepito dalle delibere di Giunta Regionale citate in premessa;

12. di procedere alla notifica del presente atto ai  
Direttori generali delle AUSL;

13. di pubblicare il presente atto sul *Bollettino  
Ufficiale della Regione Abruzzo*.

*Segue Allegato*



*Regione Abruzzo*  
*Giunta Regionale - Direzione Sanità*

---

**VERBALE DI INCONTRO CON LE R.S.A. PRIVATE ACCREDITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

L'anno 2005, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 16:030, a Pescara in via Conte di Ruvo, presso la Direzione Sanità, per discutere il seguente

**Ordine del giorno**

1. Fissazione del budget triennio 2005-2007 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore.
2. Contratto negoziale 2005-2006-2007.
3. Definizione del tariffario vigente.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Per la Regione Abruzzo:

- Il Componente la Giunta: Arch. Vito Domenici
- Il membro della Segreteria-Sanità: Ing. Tommaso Zarra

Per le strutture accreditate (*barrare i presenti*):

- PSICOGERIATRICA AZZURRA DI "VILLA SERENA" CITTA' S. ANGELO
- INI CANISTRO SRL – CANISTRO
- S. GIOVANNI SAS – S. GIOVANNI TEATINO
- FONDAZIONE S. MARIA DELLA PACE – FONTECCHIO
- S.RITA SRL – S. MARIA IMBARO
- MONTEFERRANTE SRL – CASALBORDINO
- CASA DI CURA DE CESARIS SPA – SPOLTORE
- CRIS 89 SRL – GIULIANOVA
- S. VITALE SRL – S. SALVO
- ARTEL SRL – MONTESILVANO
- OPERA S. MARIA DELLA PACE – CELANO
- SOCIETA' VILLA GAIA – LECCE DEI MARSI

- EUMEDICA SRL – L'AQUILA
- ISTITUTO DON ORIONE – AVEZZANO
- SOC. COOP SOCIALE 2000 SRL – L'AQUILA
- SOCIETA' SAN DOMENICO – VILLALAGO
- COOP. SOCIALE SAMIDAD A R.L. – LANCIANO

Assume il coordinamento della riunione l'Arch. Vito Domenici il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante l'ing. Tommaso Zarra.

#### **Discussione punti all'ordine del giorno**

##### ***Primo punto - Fissazione del budget triennio 2005-2007 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore.***

Trattando il primo punto l'Arch. Vito Domenici espone con chiarezza l'impostazione metodologica per la definizione del contratto negoziale 2005-2007.

In particolare evidenzia che il contratto negoziale:

- avrà una durata triennale (2005-2006-2007);
- Il calcolo del budget per ciascuna struttura, per il triennio 2005 2006 e 2007, sarà stabilito sulla base dei prospetti elaborati dal Dirigente Regionale competente, attraverso il calcolo matematico ottenuto moltiplicando i posti letto accreditati per la media delle tariffe regionali in vigore – prima, seconda, terza fascia e nucleo alzheimer;
- Prevederà che la sottoscrizione dello stesso avvenga entro dieci giorni dalla data di adozione della Delibera di G. R. per la fissazione del budget; in caso di mancanza di sottoscrizione sarà sospeso l'accreditamento dell'erogatore inadempiente.
- Su richiesta dei presenti si evidenzia che in fase di contrattazione, sarà stabilito che l'autorizzazione preventiva della ASL competente, per l'individuazione dell'impegno di spesa, non è più necessaria, visto che il contratto negoziale che si andrà a firmare sarà stipulato direttamente con la Direzione Regionale Sanità Ufficio Unico degli Acquisti – UUA. Restano tuttavia valide tutte le autorizzazioni preventive di carattere medico-sanitario vigenti o che comunque saranno normate dal Protocollo Ispettivo;
- Si evidenzia altresì che le modalità di accesso alle erogazioni dei servizi da parte degli utenti saranno disciplinate dal Protocollo Ispettivo;
- Prevederà la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso una commissione ispettiva permanente nominata dalla Direzione Sanità e secondo il protocollo ispettivo approvato dal gruppo di lavoro misto costituito con Determina Dirigenziale n. 106 del 28 ottobre 2004.
- Il budget per il triennio 2005-2007, ripartito per singola annualità e per erogatore, sarà riportato nello schema di contratto che verrà allegato alla delibera di Giunta Regionale.
- Il budget per il triennio 2005-2007 è da riferirsi esclusivamente alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti in Regione Abruzzo.

Dopo ampia ed approfondita discussione vengono accolte le proposte del Componente la Giunta.

In particolare i presenti delegano il Componente la Giunta a stabilire – sulla base dei criteri sopra riportati – i budget per singolo erogatore per le annualità 2005-2007.

**Secondo Punto - Contratto negoziale 2005-2007.**

Il contratto negoziale, rispondente a quanto espresso nel punto precedente, è allegato al presente verbale e di questo è parte integrante e sostanziale; viene approvato dopo ampia discussione.

**Terzo punto – Definizione del tariffario vigente.**

Relativamente al tariffario, si assume a riferimento per il triennio 2005-2007, quello attualmente vigente, così come recepito dalle delibere di Giunta Regionale, ed allegato al contratto negoziale.

Null'altro essendovi da discutere e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Componente la Giunta Arch. Vito Domenici	Il Segretario Verbalizzante Ing. Tommaso Zarra
--	---

Gli Intervenuti:

PSICOGERIATRICA AZZURRA DI "VILLA SERENA" CITTA' S. ANGELO	INI CANISTRO SRL – CANISTRO
S. GIOVANNI SAS – S. GIOVANNI TEATINO	FONDAZIONE S. MARIA DELLA PACE – FONTECCHIO
S.RITA SRL – S. MARIA IMBARO	MONTEFERRANTE SRL – CASALBORDINO
CASA DI CURA DE CESARIS SPA – SPOLTRE	CRIS 89 SRL – GIULIANOVA
S. VITALE SRL – S. SALVO	ARTEL SRL – MONTESILVANO
OPERA S. MARIA DELLA PACE – CELANO	SOCIETA' VILLA GAIA – LECCE DEI MARSÌ

---

EUMEDICA SRL – L'AQUILA	ISTITUTO DON ORIONE – AVEZZANO
SOC. COOP SOCIALE 2000 SRL – L'AQUILA	SOCIETA' SAN DOMENICO – VILLALAGO COOP. SOCIALE SAMIDAD A R.L. – LANCIANO



**SCHEMA DI CONTRATTO  
PRESTAZIONI EROGATE DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.)  
ACCREDITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

TRA

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. Mario Romano, Dirigente dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

E

- la Struttura privata \_\_\_\_\_, ubicata in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, autorizzata con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ ad esercitare attività residenziali sanitarie assistite, (di seguito "la Struttura")

PREMESSO CHE

- 1) la Struttura è transitoriamente accreditata in quanto convenzionata alla data del 1 gennaio 1993 per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni residenziali sanitarie assistite, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento transitorio ex legge n. 724/1994 è intenzionata ad ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999;
- 3) l'accREDITAMENTO provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) la Struttura ha prodotto regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, al Settore Sanità e Sicurezza Sociale e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito dalla L.R. n. 85 del 1989 e atti consequenziali, nonché dalle normative cogenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:
  - a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti,



- condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;
- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
- la missione;
  - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
  - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
  - le modalità di erogazione del servizio;
  - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
  - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
  - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.
- 6) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati;
- 7) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
- a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
  - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare;
  - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
  - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
  - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;



- 8) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al punto precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto standard condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e dalle strutture private stesse. In tale ottica, e' stato raggiunto un accordo di massima nella definizione degli aspetti di cui sopra sintetizzati e raccolti in un verbale di incontro del 15 febbraio 2005 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, operanti nel territorio avente ad oggetto:
- a) le linee guida per la definizione del contratto negoziale per il triennio 2005-2006-2007;
  - b) la fissazione del budget per il triennio 2005-2006-2007 e la ripartizione dello stesso per singola annualità ed erogatore;
  - c) la definizione del tariffario vigente.
- La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;
- 9) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro del 15 febbraio 2005;
- 10) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_): Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 11) la Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le tariffe regionali in vigore. Nel contempo viene fissato il budget complessivo relativo alla spesa 2005 per i servizi residenziali sanitari assistiti, in favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo, come risultante dall'Allegato A. Si precisa che anche la determinazione delle tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture



erogatrici come risulta dal verbale di incontro del 15 febbraio 2005 e dalla  
previa condivisione del contenuto della citata delibera.

- 12) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2005, l'importo come risultante dall'Allegato A.
- 13) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

#### **Art. 1**

##### **(Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa relative a pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

#### **Art. 2**

##### **(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)**

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto accreditati.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza della struttura erogatrice, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente
2. Motivo della richiesta di ricovero.

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.



### **Art. 3**

#### **(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)**

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, ricorrendone i presupposti.

### **Art. 4**

#### **(Obblighi della Struttura)**

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si impegna ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronerà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa.

### **Art. 5**

#### **(Documentazione relativa agli utenti)**

La Struttura ha l'impegno di conservare la documentazione relativa ai pazienti ricoverati per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organismi preposti.

### **Art. 6**

#### **(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)**

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente contratto, e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.



A tal fine la Struttura si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il *monitoraggio continuo* delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione della documentazione relativa agli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione sottoscritta.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità- Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva, la composizione (al massimo un terzo dei componenti delle commissioni sarà nominato dai rappresentanti delle strutture) e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o con le strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

#### Art. 7

#### (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Con apposito atto della Giunta Regionale, D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato definito il volume annuale di prestazioni residenziali sanitarie assistite erogabili dalle Strutture nell'ambito dei posti letto accreditati; il volume massimo annuale, con relativa previsione di spesa, è indicato nel Piano Preventivo Annuale allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A). Tale Piano Preventivo Annuale è stato definito secondo una procedura



concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici annuali, precisati nel successivo art. 8.

Per le annualità 2006 e 2007 il piano annuale precedentemente esposto sarà il medesimo, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare.

#### **Art. 8**

##### **(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)**

Fermo restando il vincolo di non superamento del budget annuale complessivo - come indicato nell'allegato A - la struttura si impegna nel contempo ad assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 9**

##### **(Verifiche a consuntivo)**

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, la Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

#### **Art. 10**

##### **Modalità di fatturazione e pagamenti**

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A, e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle



condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all'Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese.

Le fatturazioni dovranno essere intestate alle A.S.L. di provenienza degli assistiti.

Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.

La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'esigibilità delle prestazioni e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue:

Nelle more della stesura ed approvazione da parte della Giunta Regionale, del protocollo di verifica di cui all'art. 6 del presente contratto il credito, purché rientrante nel limite massimo di cui all'allegato A, sarà certificato dalla FIRA SpA e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate:

- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

#### **Art. 11**

##### **(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)**

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture



erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare.

**Art. 12**  
**(Tariffe)**

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è quello vigente, così come recepito dalla Giunta Regionale, riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui dovesse essere aggiornato il tariffario lo stesso si intenderà automaticamente applicato nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'invariabilità del budget prefissato di cui all'art. 7 del presente contratto.

**Art. 13**  
**(Cessione dei crediti)**

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

**Art. 14**  
**(Contestazioni a seguito di inadempimenti)**

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

**Art. 15**  
**(Durata)**

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

**Art. 16**  
**(Norme di rinvio)**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.




[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura \_\_\_\_\_ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:

Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

[Firma]



Allegato 2

## PIANO PREVENTIVO ANNUALE PER LE R.S.A. ACCREDITATE - TRIENNIO 2005-2007

Valori annuali in Euro

Struttura Accreditata		Posti Letto accreditati	Tariffa Media	BUDGET ANNUALE 2005-2007
Psicogeriatrica "Azzurra" di Villa Serena (*)	Città S. Angelo (PE)	80	69,81	2.458.604
Società "INI Canistro" s.r.l.	Canistro (AQ)	56	69,81	1.426.916
Società "Ma.Pa." S.r.l. ex S. Giovanni s.a.s	S. Giovanni Teatino (CH)	50	69,81	1.274.033
Associazione Opera S. Maria della Pace	Fontecchio (AQ)	80	69,81	2.038.452
Società "S. Rita" s.r.l.	S. Maria Imbaro (CH)	40	69,81	1.019.226
Società "Emme Emme" s.r.l.	Via Rosini Casalbordino (CH)	30	69,81	764.420
Casa di Cura "De Cesaris" S.p.A.	Spoltore (PE)	104	69,81	2.649.988
Società "Cris '89" s.r.l.	Giulianova (TE)	30	69,81	764.420
Società "S. Vitale" s.r.l.	S. Salvo (CH)	32	69,81	815.381
Società "Cise" s.r.l. ex "Artel" s.r.l.	Montesilvano (PE)	36	69,81	917.303
Associazione Opera S. Maria della Pace	Celano (AQ)	40	69,81	1.019.226
Società "Villa Gaia" s.r.l.	Lecce dei Marsi (AQ)	24	69,81	611.536
Società "Eumedica" s.r.l.	L'Aquila	60	69,81	1.528.839
Istituto Don Orione	Avezzano (AQ)	44	69,81	1.121.149
Società Cooperativa Sociale 2000 a.r.l.	Castel di Sangro	28	69,81	713.458
Società "S. Domenico" s.r.l.	Villalago (AQ)	16	69,81	407.690
Cooperativa Sociale "Samidad" a.r.l.	Celenza sul Trigno (CH)	20	69,81	509.613
<b>TOTALI</b>		<b>770</b>		<b>20.040.252</b>

(\*) Come da DGR n. 661/2002 a trenta p.l. accreditati per pazienti provenienti da strutture manicomiali è stata applicata la tariffa Alzheimer 2a fascia piena (pari ad euro 108,18).

	Spesa Sanitaria a carico A.U.S.L.	Spesa Alberghiera a carico Ospite	Totale
<b>Metodo di Calcolo (Valori in euro)</b>			
<i>Tariffe standard per disabili e non autosufficienti</i>			
Fascia 1	51,47	25,83	77,3
Fascia 2	62,03	25,83	87,86
Fascia 3	78,86	25,83	104,69
<i>Tariffe standard per Alzheimer</i>			
Fascia 1	74,36	25,86	100,22
Fascia 2	82,32	25,86	108,18
<b>Media aritmetica:</b>	<b>69,81</b>		

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. 239 del 20 FEB. 2005  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Garfani)  
Garfani

ALL.3

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PRESTAZIONI EROGATE DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.)  
ACCREDITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

**TRA**

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. Mario Romano, Dirigente dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

**E**

- la Struttura privata \_\_\_\_\_, ubicata in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, autorizzata con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ ad esercitare attività residenziali sanitarie assistite, (di seguito "la Struttura")

**PREMESSO CHE**

- 1) la Struttura è transitoriamente accreditata in quanto convenzionata alla data del 1 gennaio 1993 per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni residenziali sanitarie assistite, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento transitorio ex legge n. 724/1994 è intenzionata ad ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999;
- 3) l'accreditamento provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) la Struttura ha prodotto regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, al Settore Sanità e Sicurezza Sociale e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito dalla L.R. n. 85 del 1989 e atti consequenziali, nonché dalle normative cogenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:
  - a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,

Documento composto da n. 10 facciate,

ALLEGATO come parte integrante alla dell-

berazione n. 205 del 29.03.2005

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garanti)

1



- eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;
- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
- la missione;
  - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
  - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
  - le modalità di erogazione del servizio;
  - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
  - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
  - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.
- 6) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati;
- 7) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
- a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
  - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare;
  - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
  - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
  - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della



assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;

- 8) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al punto precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto standard condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e dalle strutture private stesse. In tale ottica, e' stato raggiunto un accordo di massima nella definizione degli aspetti di cui sopra sintetizzati e raccolti in un verbale di incontro del 15 febbraio 2005 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, operanti nel territorio avente ad oggetto:

- a) le linee guida per la definizione del contratto negoziale per il triennio 2005-2006-2007;
- b) la fissazione del budget per il triennio 2005-2006-2007 e la ripartizione dello stesso per singola annualità ed erogatore;
- c) la definizione del tariffario vigente.

La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;

- 9) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro del 15 febbraio 2005;
- 10) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_). Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 11) la Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le tariffe regionali in vigore. Nel contempo viene fissato il budget complessivo relativo alla spesa 2005 per i servizi residenziali sanitari assistiti, in favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo, come



risultante dall'Allegato A. Si precisa che anche la determinazione delle tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture erogatrici come risulta dal verbale di incontro del 15 febbraio 2005 e dalla previa condivisione del contenuto della citata delibera.

- 12) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2005, l'importo come risultante dall'Allegato A.
- 13) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

#### **Art. 1**

##### **(Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa relative a pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

#### **Art. 2**

##### **(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)**

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto accreditati.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza della struttura erogatrice, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente
2. Motivo della richiesta di ricovero.

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.



### **Art. 3**

#### **(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)**

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, ricorrendone i presupposti.

### **Art. 4**

#### **(Obblighi della Struttura)**

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si impegna ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronerà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa.

### **Art. 5**

#### **(Documentazione relativa agli utenti)**

La Struttura ha l'impegno di conservare la documentazione relativa ai pazienti ricoverati per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organismi preposti.

### **Art. 6**

#### **(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)**

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente contratto, e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.



A tal fine la Struttura si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione della documentazione relativa agli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione sottoscritta.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità- Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva, la composizione (al massimo un terzo dei componenti delle commissioni sarà nominato dai rappresentanti delle strutture) e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o con le strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

#### Art. 7

#### **(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)**

Con apposito atto della Giunta Regionale, D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato definito il volume annuale di prestazioni residenziali sanitarie assistite erogabili dalle Strutture nell'ambito dei posti letto accreditati; il volume massimo annuale, con relativa previsione di spesa, è indicato nel Piano Preventivo Annuale allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A). Tale Piano Preventivo Annuale è stato definito secondo una procedura



concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici annuali, precisati nel successivo art. 8.

Per le annualità 2006 e 2007 il piano annuale precedentemente esposto sarà il medesimo, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare.

#### **Art. 8**

##### **(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)**

Fermo restando il vincolo di non superamento del budget annuale complessivo - come indicato nell'allegato A - la struttura si impegna nel contempo ad assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 9**

##### **(Verifiche a consuntivo)**

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, la Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-*quinquies* del D.lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

#### **Art. 10**

##### **Modalità di fatturazione e pagamenti**

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A., e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle



condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all'Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese.

Le fatturazioni dovranno essere intestate alle A.S.L. di provenienza degli assistiti.

Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.

La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'esigibilità delle prestazioni e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue:

Nelle more della stesura ed approvazione da parte della Giunta Regionale, del protocollo di verifica di cui all'art. 6 del presente contratto il credito, purché rientrante nel limite massimo di cui all'allegato A, sarà certificato dalla FIRA SpA e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate:

- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

#### **Art. 11**

##### **(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)**

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture



erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare.

**Art. 12**  
**(Tariffe)**

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è quello vigente, così come recepito dalla Giunta Regionale, riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui dovesse essere aggiornato il tariffario lo stesso si intenderà automaticamente applicato nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'invariabilità del budget prefissato di cui all'art. 7 del presente contratto.

**Art. 13**  
**(Cessione dei crediti)**

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

**Art. 14**  
**(Contestazioni a seguito di inadempimenti)**

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

**Art. 15**  
**(Durata)**

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

**Art. 16**  
**(Norme di rinvio)**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.



[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura \_\_\_\_\_ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:

Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

[Firma]

DELIBERAZIONE 08.03.2005, n. 267:

**Deliberazione di G.R. 29.12.2004 n. 1366. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo medico del S.S.N. nelle aree di attività del servizio di emergenza territoriale.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera 29.12.2004 n. 1366 che ha fissato il termine ultimo del 31 gennaio 2005 per la presentazione delle istanze di ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo medico del S.S.N. di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 1997 n. 502, da parte dei medici aventi diritto addetti alle attività di ex guardia medica, emergenza territoriale e medicina dei servizi;

Richiamato il provvedimento di G.R. 30 marzo 2000 n. 356 con il quale si sono individuate le aree di attività della medicina dei servizi e quelle della emergenza territoriale che, ai fini del potenziamento e del miglioramento dei servizi hanno richiesto l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego ex art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs 502/92;

Rilevato che, ai fini del predetto inquadramento, le aree della medicina dei servizi, allo stato, risultano essere completate mentre per le aree di attività del servizio di emergenza territoriale è ancora in fase di definitiva implementazione il potenziamento del sistema, come da delibera di G.R. 30.04.2002 n. 204;

Ritenuto

- che detto potenziamento richiede ancora l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego ex art. 8, comma 1-bis del D.Lgs. 502/92;
- che nelle more di una completa ricognizione dello stato di attuazione dell'intero sistema dell'emergenza territoriale, delle unità mediche in attività, del fabbisogno di personale

medico a regime, si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione al giudizio di idoneità di che trattasi, da parte dei medici aventi diritto, limitatamente per le aree di attività della emergenza territoriale;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione nonché la legge n. 5 giugno 2003 n. 131 (c.d. "Legge La Loggia") volta a dare attuazione alle disposizioni della richiamata Legge costituzionale;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria Medicina di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale dell'area "Sanità" sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

1. di modificare la delibera di G.R. 29.12.2004 n. 1366, nel senso di riaprire, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento su *B.U.R.A.* e fino al 31.12.2005, i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al giudizio di idoneità nel ruolo medico del S.S.N. di cui all'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 502/92 limitatamente alle aree di attività della emergenza sanitaria territoriale individuate con delibera di G.R. 30.03.2000 n. 356;
2. di dare mandato al Servizio competente della Direzione Sanità di procedere, entro il suddetto termine del 31.12.2005, a seguito del nuovo apprezzamento della situazione di fatto, a definire compiutamente e definitivamente tutta la relativa procedura;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

**PARTE III**  
**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

**DIREZIONE SANITÀ**  
**SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA**  
**Elenco regionale relativo agli Psicologi ambulatoriali.**

**ELENCO PSICOLOGI DI CUI AL PUNTO F) DELL'ART. 10**  
**D.P.R. 22.09.2000 N° 446**

N°	Nominativo	Residenza	Struttura presso cui svolge l'attività lavorativa	Data titolarità incarico
1)	AIMOLA Berardo Nicola	Lanciano (CH)	A.S.L. di Lanciano-Vasto X 38 h. settimanali (Medicina di Comunità)	16.08.2000
2)	ARUFFO Roberta	Lanciano (CH)	A.S.L. di Lanciano-Vasto X 38 h. settimanali (SER.T Lanciano)	18.09.2000
3)	COLANGELO Marisa	Pollutri (CH)	A.S.L. di Lanciano-Vasto X 21 h. settimanali (SER.T Lanciano)	16.08.2000
4)	DE MARTIIS Paola	Pescara	ASL Chieti Unità Multidisciplinare S. Giovanni Teat. X 12 h settimanali	16.06.2003
5)	D'EUSANIO Linda	Ortona (CH)	ASL Chieti per 20 h. sett. Di cui 12 h Unità Multidisciplinare di Ortona e 8 h Cons. Fam. Tollo	16.06.2003
6)	DI IULLO Tancredi	Lanciano (CH)	A.S.L. di Lanciano-Vasto X 38 h. settimanali (30 h. Med. Com. e oncologia Lanciano)	1.1.2002
7)	DI PIETRO Maria Luisa	Chieti	Distretto Militare Gruppo Selettore X n. 22,30 h. settimanali	01.09.2000
8)	FAZIA Anna Maria	Lanciano (CH)	A.S.L. di Lanciano-Vasto X 38 h. settimanali di cui 26 h Medicina di Comunità 12 h CSM Osped. Lanciano	16.08.2000
9)	GALLIANI Anna Lucia	Francavilla al Mare (CH)	A.S.L. di Chieti X 15 h. settimanali (C.F. di Ortona)	01.02.1980
10)	GILENO Maria	Lanciano (CH)	A.S.L. di Lanciano-Vasto X 38 h. settimanali di cui: 32 h Medicina di Comunità 6 h DSM	16.08.2000

11)	PELLICIONI Graziano	Castiglione del Lago (PG)	Centro di Selezione Reclutamento Nazionale Esercito di Foligno x 28 h. settimanali più 8 h Cons. Fam. ASL Chieti	15.09.1999
12)	PISANO Giovanna	Chieti	Centro Militare X n. 11 h. settimanali Medicina Legale più 16 h Dipart. Prev. Unità Multidisciplinare ASL Chieti	15.02.1988

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
PESCARA**

**Bando di attivazione del corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria territoriale. (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2005).**

L'Azienda USL di Pescara, in esecuzione dell'art. 66 del D.P.R. 270/00 e della deliberazione di G.R. n. 728 del 9 agosto 2004, intende realizzare un corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria territoriale (118) per 20 posti.

Il corso di formazione è riservato a medici che non abbiano già conseguito l'idoneità al servizio di Emergenza, già incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale presso l'Azienda U.S.L. di Pescara e residenti nella stessa Azienda, secondo l'anzianità di incarico.

In carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe (Teramo, Avezzano-Sulmona, Chieti), secondo l'anzianità di incarico.

In subordine possono essere ammessi al corso un numero di medici incaricati di continuità assistenziale in altre Aziende della Regione pari ai relativi posti vacanti e secondo l'anzianità di incarico.

Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei punti precedenti, sussiste la disponibilità di posti, questi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria regionale.

E' inoltre ammessa la partecipazione di medici non inseriti nella graduatoria regionale, per un numero di posti aggiunti pari a cinque. Tali medici sono graduati secondo maggiore anzianità di laurea, voto di laurea, anzianità anagrafica. Costituisce titolo preferenziale la residenza nell'Azienda U.S.L. di Pescara.

La durata del corso è di 6 mesi, per un orario complessivo di 350 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico.

L'impegno orario settimanale per la frequenza del corso non può superare le 24 ore.

La domanda di ammissione al corso di formazione, redatta secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata a

Azienda U.S.L. di Pescara

Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali

Ufficio Assistenza Sanitaria di Base

Via R. Paolini, 45

65124 Pescara

e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul *BURA*.

La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale, con esclusione di ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La domanda si considera comunque prodotta in tempo utile se spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine.

A tal fine fa fede il timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale accettante.

L'Azienda U.S.L. di Pescara non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Angelo Cordone**

*Segue Allegato*

RACCOMANDATA A.R.

All' AZIENDA USL PESCARA  
Dipartimento S.S.A.  
Ufficio Assistenza Sanitaria di Base  
Via R.Paolini, 45  
65124 PESCARA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere ammesso al Corso di Formazione per medici di Emergenza Sanitaria Territoriale per n° 25 posti indetto dall'Azienda U.S.L. di Pescara ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 270/00 e della Delibera di G.R. n° 728 del 9 agosto 2004.

A tal proposito dichiara, sotto la propria responsabilità:

- > di essere laureato dal \_\_\_\_\_ con votazione \_\_\_\_\_;
- > di essere/non essere titolare del rapporto convenzionale di Continuità Assistenza nell'Azienda U.S.L. di \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_;
- > di essere residente nel comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_);
- > di essere/non essere collocato alla posizione n. \_\_\_\_\_ della graduatoria regionale valevole per l'anno 2005 con punti \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni eventuale comunicazione inerente al suddetto bando al seguente indirizzo:

Li,

In fede

---

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)

---